




In tema di notificazioni, dall'avviso di ricevimento deve risultare possibile l'identificazione della persona alla quale è stato consegnato l'atto; qualora manchi l'indicazione delle generalità del consegnatario, la notifica è nulla ai sensi dell'art. 160 c.p.c. per incertezza assoluta su detta persona, a meno che la persona del consegnatario sia sicuramente identificabile attraverso la menzione del suo rapporto con il destinatario (Cass. Civile, II sezione, 04 giugno 2013 n. 14119).



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Scritto da Francesco Annunziata
Giovedì 13 Giugno 2013 00:00

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente -

Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere -

Dott. PROTO Cesare Antonio - rel. Consigliere -

Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere -

Scritto da Francesco Annunziata
Giovedì 13 Giugno 2013 00:00

Dott. CORRENTI Vincenzo

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19448/2007 proposto da:

F.F. C.F. <...>, elettivamente domiciliata in ROMA, <...>, presso lo studio dell'avvocato <...>, che la rappresenta e difende;- ricorrente -

contro

Scritto da Francesco Annunziata
Giovedì 13 Giugno 2013 00:00

C.A. C.F. <...>, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA <...>, presso lo studio dell'avvocato <...>
<...>
, che lo rappresenta e difende; - controricorrente -

avverso la sentenza n. 1149/2007 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il
08/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/04/2013 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito l'Avvocato <...> difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avv. <...> difensore del controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Scritto da Francesco Annunziata
Giovedì 13 Giugno 2013 00:00

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 3/7/1991 F.F. conveniva in giudizio C.A. chiedendo la risoluzione di un contratto preliminare e la condanna del convenuto alla restituzione della somma di Euro 38.734,27 oltre interessi. Il processo di primo grado si svolgeva nella dichiarata contumacia del C. e si concludeva con sentenza dell'11/7/2000, non notificata, con la quale il Tribunale di Roma dichiarava la risoluzione del contratto e condannava il convenuto contumace alla restituzione della somma richiesta dall'attrice.

Il C. proponeva appello con citazione notificata il 23/7/2001 chiedendo la declaratoria di nullità o inesistenza della notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado. F. F. si

Scritto da Francesco Annunziata
Giovedì 13 Giugno 2013 00:00

costituiva, chiedeva la declaratoria di nullità della citazione in appello per mancata indicazione della residenza dell'appellante e chiedeva il rigetto dell'appello per infondatezza dell'eccezione di nullità della notifica dell'atto introduttivo del primo grado.

La Corte di Appello di Roma con sentenza dell'8/3/2007 dichiarava la nullità della notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado rilevando:

l'infondatezza dell'eccezione di nullità della citazione di appello per mancata indicazione della residenza dell'appellante perchè la nullità era sanata per effetto della costituzione in giudizio dell'appellata;

- che la notifica della citazione del primo grado era nulla perchè la persona che aveva ricevuto la notificazione, dichiarandosi convivente, non era identificabile in quanto aveva apposto una firma illeggibile sull'avviso di ricevimento senza indicare nè la sua identità, nè la sua relazione con il destinatario; neppure erano emersi elementi presuntivi tali da far ritenere che il destinatario della notifica avesse avuto conoscenza dell'atto. La Corte territoriale dichiarava, in motivazione, ma non nel dispositivo, che l'unico esito del gravame era la rimessione al primo giudice. F. F. propone ricorso affidato a quattro motivi e deposita memoria Resiste con controricorso C.A..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce il vizio di motivazione in quanto la Corte di Appello avrebbe ommesso di rilevare:

- che sarebbe stato il notificando a dovere provare la mancanza del rapporto di convivenza attestato nella relata;

- che l'eventuale nullità sarebbe stata causata dallo stesso C. che si era reso irreperibile;

- che il C. aveva preso visione dell'atto, come doveva desumersi che lo stesso era stato aperto e restituito da un incaricato di una sua società;

- che il C. non risultava risiedere altrove, mentre nel luogo di notifica risiedeva la moglie dalla

Scritto da Francesco Annunziata
Giovedì 13 Giugno 2013 00:00

quale si era separato con verbale di separazione del primo (OMISSIS), ossia successivo alla notifica.

1.1 Il motivo è manifestamente infondato. La Corte di Appello ha considerato tutti gli elementi rilevanti, evidenziati nel ricorso ed è giunta alla motivata conclusione che non era possibile individuare il soggetto che aveva materialmente ricevuto l'atto e che si era dichiarato convivente, sia perchè la firma era illeggibile, sia perchè non era indicata l'identità del soggetto al quale l'atto era consegnato, nè la sua relazione con il notificando (evidentemente da intendersi come relazione di parentela, come tale idonea ad individuare il soggetto).

La ricorrente richiama il principio (incontroverso) secondo il quale in tema di notificazione per mezzo del servizio postale, secondo la previsione dell'art. 149 c.p.c., qualora la consegna del piego raccomandato sia avvenuta a mani di un familiare convivente con il destinatario, ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza dello stesso, restando irrilevante ogni indagine sulla riconducibilità del luogo di detta consegna fra quelli indicati dall'art. 139 c.p.c., in quanto il problema dell'identificazione del luogo ove è stata eseguita la notificazione rimane assorbito dalla dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell'atto, con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l'onere di fornire (cfr. tra le tante Cass. 26/10/2009 n. 22607).

Tuttavia la Corte di appello ha motivatamente e condivisibilmente osservato che il principio non è applicabile alla fattispecie nella quale non era assolutamente possibile individuare la persona alla quale era stato consegnato l'atto e che si era indicata come convivente non essendone indicato nè il nome, nè la eventuale relazione di parentela ed essendo illeggibile la sua firma.

Nella fattispecie rilevano, quindi, altre norme (artt. 148 c.p.c., art. 160 c.p.c.; L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 4) dirette a garantire l'identificazione della persona alla quale è consegnato l'atto.

La Corte di Appello non ha escluso la rilevanza del rapporto di convivenza, ma ha affermato il diverso principio secondo il quale dall'avviso di ricevimento deve risultare possibile l'identificazione della persona alla quale è stato consegnato l'atto e il principio così affermato è conforme con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale qualora manchi l'indicazione delle generalità del consegnatario, la notifica è nulla ai sensi dell'art. 160 c.p.c., per incertezza assoluta su detta persona, a meno che la persona del consegnatario sia sicuramente identificabile attraverso la menzione del suo rapporto con il destinatario (v. Cass. 12806/06; Cass. 4962/87; Cass. 1643/79; Cass. 4907/83). 2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 139, 156, 157 e 116 c.p.c., e sostiene, formulando il relativo quesito di diritto, che la notifica doveva considerarsi valida ai sensi dell'art. 139 c.p.c., perchè effettuata a mani di persona rinvenuta nel luogo della notificazione che aveva dichiarato di essere convivente, incombando sul destinatario l'onere di provare la mancata conoscenza dell'atto; il giudice di appello avrebbe dovuto valutare tutti gli elementi indiziari prospettati e provati che consentivano di presumere che il luogo della notificazione costituiva la residenza o la dimora o il domicilio reale del destinatario dell'atto, ovvero che proprio quest'ultimo aveva dato causa alla nullità.

2.1 Il motivo è manifestamente infondato perchè:

la Corte di Appello ha dato adeguata e ragionevole spiegazione delle ragioni per le quali non ha ritenuto che il C. fosse ivi residente (mancanza di certificazione di residenza nel luogo, intervenuta separazione dal coniuge ivi residente, irrilevanza della asserita qualità di socio della società alla quale era pervenuto l'atto);

la nullità della notifica non consegue ad un comportamento del notificando, ma alla mancata individuazione del soggetto al quale è stato consegnato l'atto da notificare (precisa individuazione prescritta anche dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 4) e alla notifica in luogo nel quale il destinatario non risultava risiedere.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 354 c.p.c., sostenendo, con formulazione del relativo quesito di diritto, che la Corte di appello avrebbe immotivatamente e illegittimamente omesso di dichiarare l'inammissibilità, per difetto di interesse, dell'atto di appello in quanto proposto senza censurare il merito della decisione; in subordine censura la sentenza perchè ha dichiarato la nullità della notifica della citazione dell'atto introduttivo del primo grado senza rimettere la causa al primo giudice.

3.1 Il motivo è manifestamente infondato quanto alla pretesa inammissibilità dell'appello perchè è ammissibile l'impugnazione con la quale l'appellante si limiti a dedurre soltanto i vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso anche nel merito in senso a lui sfavorevole ove i vizi denunciati comporterebbero, se fondati, la rimessione al primo giudice; l'inammissibilità ricorre solo nelle ipotesi in cui, invece, il vizio denunciato non rientra in uno dei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c., perchè, in tali ipotesi è necessario che l'appellante deduca anche le questioni di merito e, quindi, l'appello fondato esclusivamente su vizi di rito diviene inammissibile per difetto di interesse perchè la questione di rito, anche se fondata non porterebbe ad una decisione favorevole nel merito (cfr. Cass. 19/1/2007 n. 1199Cass. 29/1/2010 n. 2053).

Scritto da Francesco Annunziata
Giovedì 13 Giugno 2013 00:00

Il motivo è altresì infondato quanto all'omessa rimessione al primo giudice perchè nella motivazione della sentenza v'è espressa menzione che, a seguito della rilevata nullità, riconducibile alla previsione dell'art. 354 c.p.c., la causa è rimessa al primo giudice.

La mancanza, nel dispositivo, di una espressa previsione di rimessione al primo giudice dispositivo, essendo stato già affermato, in motivazione, che la causa andava rimessa al primo giudice non impedisce, quindi, di comprendere appieno l'esatto contenuto della pronuncia che va individuato, come numerose volte questa Corte ha avuto modo di chiarire, non alla stregua del solo dispositivo, ma integrando il dispositivo con la motivazione nella parte in cui questa rivela l'effettiva volontà del giudice. La portata precettiva di una sentenza va infatti individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione così che, in assenza di un contrasto tra dispositivo e motivazione, è da ritenersi prevalente la statuizione contenuta in una di tali parti del provvedimento che va, per l'effetto, interpretato in base all'unica statuizione che, in realtà, esso contiene (Cass. 11/7/2007 n. 15585, Cass. 11/1/2005 n. 360; Cass. 26/1/2004 n. 1323; Cass. 18/7/2002 n. 10409; Cass. 15/11/2000 n. 14788; Cass. 5/5/2000 n. 5666; Cass. 19/1/2000 n. 567).

4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce il vizio di motivazione e la violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 163, 164, 325 e 324 c.p.c..

La ricorrente lamenta che la Corte di Appello non ha accolto la sua eccezione diretta a far dichiarare la nullità dell'atto di citazione in appello in quanto mancante della indicazione della residenza, domicilio o dimora dell'appellante - convenuto così che sarebbe stata resa incerta la sua identificazione.

Scritto da Francesco Annunziata
Giovedì 13 Giugno 2013 00:00

La costituzione della parte non avrebbe sanato la nullità perchè avvenuta il 26/11/2001 quando ormai era scaduto il termine lungo per l'impugnazione della sentenza di primo grado che era stata depositata l'11/7/2001.

La ricorrente, formulando il quesito di diritto chiede se la costituzione dell'appellato sana ex nunc la nullità della citazione in appello e se la sentenza appellata passa in giudicato qualora la sanatoria avvenga dopo la scadenza del termine per impugnare.

4.1 La motivazione della Corte di Appello, nel richiamo alla sanatoria della nullità per effetto della costituzione dell'appellata non è corretta, posto che contiene una implicita e non motivata affermazione di nullità della citazione in appello, mentre, dalla verifica degli atti (possibile in questa sede attesa la natura processuale del vizio lamentato), nessuna nullità poteva essere ravvisata in quanto l'indicazione del soggetto processuale che aveva proposto appello era assolutamente certa anche in mancanza della indicazione residenza, pur ricompresa dall'art. 163 c.p.c., n. 2, tra gli elementi che devono essere indicati nella citazione, come si desume dal contenuto dell'atto di appello e dal riferimento, in questo, della sentenza di primo grado nella quale era esattamente individuata la giusta parte processuale. Il requisito di cui all'art. 163 c.p.c., n. 2, assolve la funzione di individuare le parti processuali, attore e convenuto, nonché le persone che le rappresentano o le assistono.

Perchè sia integrata la nullità della citazione sotto questo profilo è necessario che manchi del tutto l'enunciazione dei requisiti diretti a individuare la parte che agisce o che è chiamata in giudizio, mentre se tale enunciazione risulti fatta solo parzialmente, si verifica semplice incertezza da valutare caso per caso al fine di stabilire se comporti o meno la nullità dell'atto (cfr. Cass. 25/3/1987 n. 2895).

Scritto da Francesco Annunziata
Giovedì 13 Giugno 2013 00:00

Pertanto, così corretta la motivazione, il motivo è da rigettarsi per infondatezza del presupposto dell'esistenza di una nullità della citazione in appello non essendosi verificata alcuna incertezza sull'individuazione della parte che aveva proposto appello.

5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato;

le spese seguono la soccombenza della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna F.F. a pagare C.A. le spese che liquida in Euro 2.500,00 per compenso oltre Euro 200,00 per esborsi.

Scritto da Francesco Annunziata
Giovedì 13 Giugno 2013 00:00

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2013.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2013